



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 50

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PIANO SOCIALE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE – PERIODO 2025 - 2030

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTI** del mese di **MAGGIO**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PIANO SOCIALE DELLA
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE – PERIODO 2025 - 2030.**

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- la L.P. 3/2006 all’articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni - con l’obbligo di esercizio associato mediante la Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;

Richiamata la L.P. 27.07.2007, n. 13 recante “*Politiche sociali nella Provincia di Trento*”, in particolare l’art. 9 - “*Programmazione sociale*” e l’art. 12 - “*Piani Sociali di Comunità*”;

Richiamato in particolare l’art. 12 della L.P. 27.07.2007, n.13 “*Politiche sociali nella provincia di Trento*”, il quale prevede che ogni Comunità si doti del “*Piano Sociale di Comunità*”, quale strumento di programmazione delle politiche sociali del rispettivo territorio;

Ricordato che la Giunta Provinciale con le deliberazioni n. 1802 del 14 ottobre 2016 e n. 1863 del 21 ottobre 2016 ha pubblicato due stralci del programma sociale provinciale definendo i livelli essenziali delle prestazioni, gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati, le competenze di livello locale e quelle di livello provinciale, afferenti all’area sia socio-assistenziale che sociosanitaria e le linee guida per la redazione dei piani sociali di comunità;

Precisato che le linee guida rappresentano uno strumento di indirizzo rivolto alle Comunità per la costruzione dei piani sociali territoriali e per la definizione e il consolidamento della loro governance e complessivamente forniscono, in continuità con le esperienze di pianificazione sociale, una linea metodologica per la formazione dei piani, tuttora valida;

Sottolineato come il Piano Sociale di Comunità costituisca un passaggio imprescindibile ai fini del pieno esercizio, non più secondo il sistema della “delega”, bensì secondo il sistema della “titolarità”, della funzione amministrativa in materia di servizi socio-assistenziali, in ragione del fatto che si tratta dello strumento di programmazione con il quale ogni Comunità individua o determina:

- i bisogni e le risorse del territorio;
- l’analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- le priorità di intervento;
- gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate nel programma sociale provinciale;
- le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall’art. 3, comma 2, di competenza delle comunità;

Sottolineato come, secondo la L.P. 13/2007, la pianificazione sociale di Comunità assuma un rapporto dialettico con la programmazione provinciale, nello specifico, con il Programma sociale provinciale (art.9) e con il Piano provinciale per la Salute (art.8).

Richiamati i seguenti provvedimenti e atti:

- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 13 del 05.07.2018, con la quale è stato approvato il “Piano Sociale della Comunità della Valle di Sole 2018-2020”, a valere sino alla redazione di un nuovo successivo documento programmatico;
- nota prot. n.6532/22.1 di data 6.11.2017, con la quale è stata trasmessa all’APL - Autorità per la partecipazione locale della Provincia Autonoma di Trento - la Relazione in merito al processo

partecipativo del Piano sociale della Comunità con richiesta di parere in merito agli adempimenti di legge;

- la nota di data 29.11.2017 prot. n. p324/17/685308/1.3.1/1-16, con la quale l'APL - Autorità per la partecipazione locale della Provincia Autonoma di Trento – comunica che con deliberazione n. 8 di data 22.11.2017 ha stabilito che il processo partecipativo messo in atto dalla Comunità della Valle di Sole nel suo complesso possa essere considerato adempiuto con il rispetto dei principi di inclusività, uguaglianza, neutralità ed imparzialità, certificando altresì che *“la comunicazione, la conduzione e la restituzione del processo sono stati effettuati secondo le indicazioni avanzate dalla scrivente Autorità ...”*;

Sottolineato che il processo di partecipazione continuerà a rappresentare elemento cardine della pianificazione sociale, anche nella presente edizione;

Dato atto che la naturale scadenza del Piano (2020) è stata implicitamente prorogata a causa del periodo particolare che ha contraddistinto questo ultimo triennio e che, a distanza di quasi 6 anni dalla sua approvazione il Piano sociale necessita di un monitoraggio sistemico volto a verificare lo stato di implementazione e di attuazione delle azioni previste dallo stesso, dal momento che il periodo è stato denso di eventi che hanno segnato la comunità, in particolare la pandemia, ma anche il raggiungimento di importanti obiettivi che hanno ridisegnato bisogni e messo in luce nuovi rischi o nuove opportunità per la popolazione della Valle di Sole, questo al fine di definire un nuovo Piano sociale con orizzonte temporale 2030;

Accertato che, anche in questa terza esperienza di pianificazione, è preferibile attivare una collaborazione esterna, che garantisca oltre a competenze specifiche sul tema, anche una visione obiettiva e non auto-referenziale sui processi e le azioni intraprese e individui strategie future condivise;

Visti:

- la L.P. 16.07.2006, n. 3 e ss. mm. “Norme in materia dell'autonomia del Trentino”;
- la L.P. 27.07.2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, e s.m.;
- la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di Amministrazione trasparente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura e Socio-assistenziale dott.ssa Cristina Rizzi, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, considerata la necessità di poter procedere con celerità con gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 27.12.2023 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2024–2026 e del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026;

Richiamato il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E C R E T A

1. di avviare il processo di pianificazione sociale, programmazione ed elaborazione del Piano sociale della Comunità, che proponga obiettivi ed azioni con orizzonte temporale al 2030, prendendo spunto dallo stato di implementazione ed attuazione delle azioni previste dal Piano sociale della Comunità 2018-2020;
2. di attivare una collaborazione esterna di supporto al percorso di programmazione ed elaborazione del Piano sociale, che garantisca oltre a competenze specifiche sul tema, anche una visione obiettiva e non auto-referenziale sui processi e le azioni intraprese e individui strategie future condivise;
3. di demandare al Responsabile del Servizio socio-assistenziale ogni adempimento necessario a dare corso a quanto stabilito con il presente atto;
4. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente decreto per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018, considerata la necessità di poter procedere con celerità con gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento e all'avvio del percorso di pianificazione;
5. di dare atto che il presente decreto va pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente decreto è ammesso:
 - ricorso in opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).